I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2942/73 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1973

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 2412/73 del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2412/73 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento n. 359/67/CEE sia diminuito di un importo fissato con frequenza trimestrale dalla Commissione e pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che lo scambio di lettere di cui all'articolo 9 dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (4) prevede la data di fissazione dell'importo di cui deve essere diminuito il prelievo e il periodo di riferimento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2412/73;

considerando che occorre prevedere le misure amministrative di controllo per garantire che non venga superato il volume di 32 000 tonnellate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2412/73;

considerando che nel predetto scambio di lettere è indicato in qual modo i quantitativi importati devono essere imputati sul volume annuo; che appare equo non imputare su tale volume i quantitativi importati in ordine ai quali l'importo di diminuzione del prelievo è zero;

considerando che, affinché la Commissione possa all'occorrenza applicare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2412/73, occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di riso importati in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo detratto dal prelievo in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2412/73 è fissato al più tardi il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale esso sarà applicabile.

Il periodo di riferimento di cui allo stesso articolo è il trimestre precedente il mese di tale fissazione.

Articolo 2

La prova dell'applicazione della tassa speciale all'esportazione è data dall'opposizione, da parte delle autorità doganali egiziane, di una delle menzioni seguenti nella rubrica « Osservazioni » del certificato di circolazione delle merci A.ET.1:

« Taxe spéciale à l'exportation appliqueé

Den særlige udførselsafgift opkrævet

Ausfuhrabgabe erhoben

Special export tax collected

Tassa speciale all'esportazione applicata

Uitvoerbelasting voldaan »

(firma e timbro dell'ufficio).

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 251 del 7. 9. 1973, pag. 103.
(4) GU n. L 251 del 7. 9. 1973, pag. 13.

Articolo 3

1. I quantitativi di riso importati a titolo del regolamento (CEE) n. 2412/73, originari e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, sono imputati sul volume annuo di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento a decorrere dal 1° settembre di ogni anno e, per la campagna 1973/1974, a decorrere dal 1° novembre 1973 e fino al 31 agosto dell'anno successivo.

2. Qualora l'importo detratto dal prelievo in conformità dell'articolo 1 sia zero, i quantitativi di riso così importati in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto non sono imputati sul volume annuo.

3. Per la campagna di commercializzazione 1973/1974, il volume annuo di cui al paragrafo 1 è ridotto a 26 700 tonnellate.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il più presto possibile e comunque non oltre il 1° ed il 15 di ogni mese, i quantitativi importati a titolo del regolamento (CEE) n. 2412/73.

La Commissione informa settimanalmente gli Stati membri in merito alla situazione delle importazioni in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI